

### **Allegato "B"**

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale oggettivata:

"ACCORDO FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DISCREZIONALE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.11 L.241/1990 E/O ARTT.6-7 DELLA L.R. N.11/2004; APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO; DITTA BRION SAS ."

Premesso.

Si prende atto del precedente accordo approvato con delibera di Consiglio Comunale con atto nr.55 del 30/11/2012, così come l'atto di Rep. nr.466 in data 14/02/2013 rogato avanti al Segretario Comunale;

Si prende atto che il "proponente" ha provveduto ad un versamento di anticipo "sugli oneri concessori" (Rep.487 del 14-02-2013 sopraccitato e art.9 del presente schema di accordo); tale forma di procedimento economico-contabile esula totalmente da qualsiasi aspetto di carattere urbanistico-edilizio di competenza di questo ufficio.

Ciò premesso si esprime il seguente parere favorevole alla sola procedura, evidenziando.

Si prende altresì atto che con delibera nr.228 del 29/11/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente ad uno schema di accordo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Si prende atto, della stima della Valutazione della congruità delle convenienza pubblica, presentata in data 19/11/2018 al prot. nr.19.991, redatta da tecnico esterno su incarico dell'amministrazione comunale.

Il parere **esula da ogni determinazione circa la scelta di preordinata ipotesi di trasformazione urbanistica da inserire poi nello strumento urbanistico comunale** – Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) - (con le relative forme di pubblicità e partecipazione ai sensi dell'art.6 L.R. 11-2004), in quanto, ai sensi della specifica normativa regionale nonché di quanto disposto dal Testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto comunale, la competenza è in capo al Consiglio Comunale, **fatte salve le determinazioni di altri Enti esterni con propri pareri di competenza o Enti tenuti all'approvazione del P.A.T.**, nonché **esula da valutazioni tecnico-contabili** di cui agli articoli ed al verificarsi delle condizioni in essi contenuti.

Si prende atto altresì che con il presente schema di accordo non viene individuata l'opera di interesse pubblico costituente il "beneficio pubblico" come da determinazioni della "Valutazione della congruità della Convenienza Pubblica".

#### Dispositivo dello schema di accordo:

Articolo 4 – 4.2. Lettera a). Nella proposta di ipotesi di tutela, va valutata la previsione relativa alla quantificazione dell'1/10 quale limite che fa scattare l'adeguamento obbligatorio di cui alla Valutazione della congruità delle convenienza pubblica che determina a sua volta la quantificazione del "beneficio pubblico".

Articolo 5 – 5.1. Si invita a valutare attentamente la proposta dell'impegno, definito in 6 mesi dall'approvazione del P.A.T., per addivenire alla determinazione dell'accordo attraverso l'approvazione del P.I.. In tal senso si specifica che per approvazione si deve intendere comunque "l'efficacia del primo P.A.T." così come stabilito dalla procedura della norma regionale.

Si ricorda che in sede di scheda per il Piano degli Interventi, come peraltro sommariamente indicato all'articolo 4, dovranno essere puntualmente e dettagliatamente definite tutte

le condizioni, modalità, termini, clausole, sanzioni, forme di garanzia, ecc., che consentano di attuare le previsioni del presente accordo procedimentale secondo quanto stabilito dalla normativa urbanistica, dalla normativa edilizia, dalle norme in materia di opere pubbliche (comprese le procedure di acquisizione delle aree per la realizzazione delle opere pubbliche), il tutto entro il termine previsto nel presente accordo e cioè dei sei mesi dalla data di efficacia del primo P.A.T..

Articolo 5 – 5.2. Si prende atto relativamente alle aree, della certificazione di legittimità come da nota in data 14/09/2018 dal responsabile del servizio edilizia privata del Comune di Asolo, citata nel deliberato.

Articolo 7 - 7.4. L'amministrazione comunale valuti se l'entità dell'importo trattenuto, in caso di rinuncia da parte della ditta proponente, sia congrua tenuto conto delle conseguenze urbanistico-pianificatorie nel verificarsi del caso.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto all'articolo 4 – 4.2 lettera c) per i conseguenti aspetti procedurali tecnico-economici in parte riportati, ad esempio, all'articolo 3 punto 3.1 o all'articolo 4 punto 4.1.

Il tutto da verificare in sede di scheda di P.I. o quando sarà definito il “beneficio pubblico”.

Responsabile del Servizio  
geom. Maurizio Bonifacio